

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 luglio 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2016/822 della Commissione, del 21 aprile 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari (16CE1423).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/823 della Commissione, del 25 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (16CE1424).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (16CE1425).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/825 della Commissione, del 25 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (16CE1426).....</u>	Pag. 17
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/826 della Commissione, del 25 maggio 2016, che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto (16CE1427).....</u>	Pag. 19
<u>Decisione (UE) 2016/827 della Commissione, del 20 maggio 2016, relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (16CE1428).....</u>	Pag. 22
<i>Publicati nel n. L 137 del 26 maggio 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/828 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (16CE1429).....</u>	Pag. 27



<u>Decisione (Euratom) 2016/829 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (16CE1430).....</u>	Pag. 29
<u>Decisione (UE) 2016/830 del Consiglio, del 12 maggio 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (16CE1431).....</u>	Pag. 31
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/831 della Commissione, del 25 maggio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (16CE1432).....</u>	Pag. 33
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/832 della Commissione, del 26 maggio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1433).....</u>	Pag. 36
<u>Decisione (UE) 2016/833 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54a sessione del comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose istituito dall'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (16CE1434).....</u>	Pag. 38
<u>Decisione (UE) 2016/834 del Consiglio, del 20 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto (16CE1435).....</u>	Pag. 41
<u>Decisione (UE) 2016/835 della Commissione, del 25 maggio 2016, relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (16CE1436).....</u>	Pag. 47
<i>Publicati nel n. L 140 del 27 maggio 2016</i>	
<u>Adozione definitiva (UE, Euratom) 2016/836 del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 (16CE1437).....</u>	Pag. 52
<i>Publicato nel n. L 143 del 31 maggio 2016</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione (UE) 2016/827 della Commissione, del 20 maggio 2016, relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GU L 137 del 26 maggio 2016) (16CE1438).....</u>	Pag. 86
<i>Publicato nel n. L 140 del 27 maggio 2016</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/822 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (CCP) per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari. È necessario mantenere tali norme tecniche di regolamentazione al passo con gli sviluppi normativi pertinenti.
- (2) Al fine del calcolo dei requisiti di margine necessari per coprire l'esposizione al rischio di mercato di una CCP, talune strutture dei conti basate su un periodo di liquidazione minimo della durata di un giorno calcolato su base lorda forniscono un livello sufficiente di copertura per le CCP, offrono maggiore tutela ai clienti e attenuano i rischi sistemici. Tale periodo di liquidazione minimo dovrebbe pertanto essere consentito per la compensazione delle posizioni dei clienti in strumenti finanziari diversi dai derivati over-the-counter (OTC), purché siano soddisfatte determinate condizioni.
- (3) Considerando che i conti segregati individuali garantiscono ai clienti un livello di protezione ancora maggiore rispetto ai conti omnibus su base lorda, i conti segregati individuali dovrebbero beneficiare di un periodo di liquidazione minimo per il calcolo dei margini pari a quello dei conti omnibus su base lorda.
- (4) Per le CCP che nel corso della giornata non assegnano le negoziazioni a ciascun cliente, la riduzione del periodo di liquidazione minimo da due giorni a un giorno potrebbe comportare che la CCP richieda un margine netto giornaliero per quelle nuove negoziazioni compensate nel corso della giornata e non assegnate a singoli clienti. Ciò potrebbe esporre la CCP a perdite significative in caso di movimenti di prezzo infragiornalieri che non provochino la richiesta di margini infragiornalieri. Pertanto, è necessario fissare una soglia specifica in modo tale da garantire che le CCP richiedano margini infragiornalieri e rimangano sufficientemente tutelate, anche in caso di riduzione del periodo di liquidazione.
- (5) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 153/2013.

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GUL 52 del 23.2.2013, pag. 41).



- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell'Autorità bancaria europea e del Sistema europeo di banche centrali.
- (7) A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 153/2013 è così modificato:

1) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP definisce gli orizzonti temporali adeguati per il periodo di liquidazione tenendo conto delle caratteristiche dello strumento finanziario compensato, della tipologia di conto in cui lo strumento finanziario è detenuto, del mercato in cui lo strumento finanziario è negoziato e dei seguenti orizzonti temporali minimi per il periodo di liquidazione:

- a) cinque giorni lavorativi per i derivati OTC;
- b) due giorni lavorativi per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera c);
- c) un giorno lavorativo per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC detenuti in conti clienti omnibus o in conti clienti individuali a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) la CCP registra separatamente le posizioni di ciascun cliente almeno alla fine di ciascuna giornata, calcola i margini relativi a ciascun cliente e riscuote l'ammontare dei requisiti di margine applicabili a ciascun cliente su base lorda;
 - ii) l'identità di tutti i clienti è nota alla CCP;
 - iii) le posizioni detenute nel conto non sono posizioni proprietarie di imprese dello stesso gruppo del partecipante diretto;
 - iv) la CCP misura le esposizioni e calcola i requisiti in ordine al margine iniziale e di variazione per ciascun conto in tempo quasi reale e almeno con cadenza oraria durante la giornata, facendo ricorso a posizioni e prezzi aggiornati;
 - v) laddove la CCP non assegni le nuove negoziazioni a ciascun cliente nel corso della giornata, la CCP riscuote i margini entro un'ora qualora i requisiti di margine calcolati secondo il punto iv) siano superiori al 110 % del collaterale disponibile aggiornato in conformità al capo X, a meno che l'importo dei margini infragiornalieri da versare alla CCP non sia rilevante rispetto all'importo prestabilito fissato dalla CCP e approvato dall'autorità competente e nella misura in cui le negoziazioni precedentemente assegnate ai clienti siano soggette a marginazione separata rispetto a quelle negoziazioni che non sono assegnate nel corso della giornata.

2. In ogni caso, ai fini della determinazione di adeguati orizzonti temporali per il periodo di liquidazione, la CCP valuta e somma almeno i seguenti elementi:

- a) il periodo più lungo possibile che può intercorrere tra l'ultima riscossione di margini fino alla dichiarazione di inadempimento o l'attivazione del processo di gestione degli inadempimenti da parte della CCP;

(¹) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- b) il periodo stimato necessario per concepire ed eseguire la strategia per la gestione dell'inadempimento di un partecipante diretto in base alle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari, compreso il suo livello di liquidità e le dimensioni e la concentrazione delle posizioni, e dei mercati che la CCP utilizzerà per chiudere o coprire completamente la posizione di un partecipante diretto;
- c) se del caso, il periodo di tempo necessario per coprire il rischio di controparte cui è esposta la CCP.»;
- 2) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «b) tale orizzonte temporale è pari ad almeno due giorni lavorativi o un giorno lavorativo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1423



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/823 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 771/2008 recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 93, paragrafo 4, e l'articolo 132,

considerando quanto segue:


- (1) A seguito della revisione del regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione⁽²⁾ si è concluso che diversi aspetti del suddetto regolamento dovrebbero essere modificati.
- (2) Il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ autorizza l'agenzia ad adottare determinate decisioni individuali e conferisce alla commissione di ricorso istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 la facoltà di decidere sui ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. È pertanto necessario stabilire regole riguardanti i ricorsi avverso le decisioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Le tariffe applicabili ai ricorsi avverso una decisione dell'agenzia di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012 sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione⁽⁴⁾. È pertanto necessario stabilire regole riguardanti le tariffe applicabili ai ricorsi avverso le decisioni dell'agenzia di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (4) Dal momento che la commissione di ricorso è attualmente istituita come struttura permanente all'interno dell'agenzia, è necessario assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente. Si dovrebbe pertanto prevedere la possibilità di assegnare ricorsi a membri supplementari o supplenti.
- (5) Basandosi sulla prassi corrente, è inoltre opportuno offrire alle parti la possibilità di raggiungere una soluzione amichevole. Al fine di aumentare la trasparenza, un membro della commissione di ricorso dovrebbe essere nominato allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale soluzione. Una sintesi della soluzione raggiunta dovrebbe essere disponibile al pubblico sul sito web dell'agenzia.
- (6) Al fine di garantire l'indipendenza della commissione di ricorso, è necessario che il cancelliere sia nominato direttamente dal presidente della suddetta commissione.
- (7) Per ragioni di certezza del diritto, è inoltre opportuno chiarire le disposizioni esistenti riguardo le richieste di riservatezza, e in particolare che gli elementi richiesti nell'avviso non possono essere dichiarati riservati.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione, del 1º agosto 2008, recante norme sull'organizzazione e sulla procedura della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GUL 206 del 2.8.2008, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 19.6.2013, pag. 17).



- (8) Per garantire una partecipazione efficace degli intervenienti, la procedura d'intervento dovrebbe essere snellita per assicurare maggiore chiarezza, e il termine entro cui presentare la domanda d'intervento dovrebbe essere prorogato. Nei casi attinenti al titolo VI, capo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 gli Stati membri dovrebbero poter presentare una domanda d'intervento senza dover giustificare il loro interesse per l'esito della controversia.
- (9) Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire le disposizioni relative alle spese, nel senso che ciascuna delle parti sostiene le proprie spese.
- (10) Per agevolare l'accesso alla giustizia e ridurre i costi, è altresì opportuno chiarire che le parti possono farsi rappresentare da una qualsiasi persona con mandato ad agire, e non necessariamente da un rappresentante con procura.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 771/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Per assicurare che i ricorsi siano evasi ad un ritmo soddisfacente, il presidente, previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'agenzia, può assegnare il ricorso a membri supplementari o supplenti. In tali casi il presidente può designare un presidente supplente.»;

- 2) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Soluzione amichevole

Nell'interesse della procedura il presidente della commissione di ricorso può invitare le parti a raggiungere una soluzione amichevole. In tal caso il presidente nomina un membro unico per agevolare il raggiungimento di tale soluzione. Il presidente comunica alle parti la decisione di nominare un membro unico.

Se le parti raggiungono una soluzione amichevole, il membro unico chiude il procedimento e una sintesi della soluzione raggiunta viene pubblicata sul sito web dell'agenzia. In mancanza di una soluzione amichevole entro 2 mesi dalla decisione di assegnarlo a un membro unico, il caso è rinviato alla commissione di ricorso.»;

- 3) è inserito il seguente articolo 1 ter:

«Articolo 1 ter

Ritiro di un ricorso

Se un ricorso viene ritirato, il presidente chiude il procedimento.»;

- 4) all'articolo 5, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il personale della cancelleria, compreso il cancelliere, non partecipa a procedimenti dell'agenzia relativi a decisioni avverso le quali può essere presentato ricorso ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

5. La commissione di ricorso è assistita, nello svolgimento delle sue funzioni, da un cancelliere nominato dal presidente.

Il presidente ha le facoltà gestionali e organizzative di dare istruzioni al cancelliere su questioni attinenti all'esercizio delle funzioni della commissione di ricorso.

(*) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»;


- 5) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nell'atto di ricorso, devono essere considerate riservate e la motivazione;»;

- 6) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'atto di ricorso è accompagnato dalla prova del pagamento della tariffa di ricorso di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 340/2008 o, se del caso, di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013 della Commissione, del 18 giugno 2013, sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 19.6.2013, pag. 17).»;



7) all'articolo 6, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Durante il corso del termine di regolarizzazione, il termine di cui all'articolo 93, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sospeso.»;

8) all'articolo 6, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«Quando il ricorrente non è il destinatario della decisione impugnata, il cancelliere informa quest'ultimo della presentazione di un ricorso avverso tale decisione.»;

9) all'articolo 6, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo il primo comma, il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente in applicazione del paragrafo 1, lettera g), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nell'avviso non sia pubblicata alcuna informazione considerata riservata. Le modalità pratiche della pubblicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3.»;

10) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella memoria difensiva, devono considerarsi riservate e la motivazione;»;

11) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Intervento

1. Chiunque dimostri di avere interesse all'esito della controversia promossa dinanzi alla commissione di ricorso può intervenire nel procedimento.

In deroga al primo paragrafo, per i casi attinenti al titolo VI, capo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, lo Stato membro la cui autorità competente ha effettuato la valutazione della sostanza può intervenire senza dover dimostrare di essere interessato all'esito di tale controversia.

2. La domanda d'intervento, in cui devono essere esposte le circostanze comprovanti il diritto di intervenire, è presentata entro tre settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

3. L'intervento può avere come oggetto soltanto l'adesione o l'opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti.

L'intervento non conferisce gli stessi diritti procedurali riconosciuti alle parti ed è accessorio al procedimento principale. Esso diviene privo di oggetto quando il caso è cancellato dal registro della commissione di ricorso, in seguito a una rinuncia di una parte o al ritiro dagli atti o a una soluzione amichevole tra le parti, o quando l'atto di ricorso è dichiarato irricevibile.

Gli intervenienti accettano il caso nello stato in cui esso si trova al momento del loro intervento.

4. La domanda d'intervento contiene:

- a) la descrizione del caso;
- b) il nome e il cognome delle parti;
- c) il nome, il cognome e il domicilio dell'interveniente;
- d) se l'interveniente si fa rappresentare conformemente all'articolo 9, il nome, il cognome e il domicilio del rappresentante;
- e) l'elezione di domicilio, se l'indirizzo è diverso da quello di cui alle lettere c) e d);
- f) le conclusioni di una o più parti, a sostegno delle quali l'interveniente chiede d'intervenire;



- g) la descrizione delle circostanze che comprovano il diritto a intervenire;
- h) una dichiarazione da cui risulti se l'interveniente consente che le notificazioni destinate ad esso o, se del caso, al suo rappresentante, siano effettuate mediante fax, posta elettronica o altro mezzo tecnico di comunicazione.

La domanda d'intervento è notificata alle parti al fine di ricevere le loro eventuali osservazioni prima che la commissione di ricorso prenda una decisione a riguardo.

5. Qualora la commissione di ricorso decida di consentire l'intervento, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti procedurali notificati alle parti, forniti dalle parti alla commissione di ricorso per tale scopo. Gli atti o i documenti riservati sono esclusi da tale comunicazione.

6. La commissione di ricorso decide se accogliere o respingere la domanda d'intervento.

Se la commissione di ricorso autorizza l'intervento, il presidente fissa il termine entro il quale l'interveniente può presentare una memoria di intervento.

La memoria di intervento contiene:

- a) le conclusioni dell'interveniente in adesione od opposizione, totale o parziale, alle conclusioni di una delle parti;
- b) i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto;
- c) se del caso, la natura delle prove dedotte;
- d) se del caso, l'indicazione delle informazioni che, nella domanda d'intervento, devono considerarsi riservate e la motivazione;

Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente può stabilire un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.

7. Ogni interveniente sostiene le proprie spese.»;

12) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Rappresentanza

Se una parte o un interveniente ha nominato un rappresentante, questi deve produrre un mandato ad agire conferitogli dalla parte o dall'interveniente che rappresenta.»;

13) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il ricorso non ha per oggetto una decisione di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di cui all'articolo 77, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012.»;

14) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le udienze della commissione di ricorso sono pubbliche, a meno che la commissione decida diversamente in casi debitamente giustificati, di sua iniziativa o su richiesta di una delle parti.»;

15) all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):


«d) agevolare il raggiungimento di una soluzione amichevole tra le parti.»;

16) è inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Spese

Le parti sostengono le proprie spese.»;




17) all'articolo 21, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) il dispositivo della decisione della commissione di ricorso comprendente, se del caso, l'imputazione delle spese relative all'acquisizione delle prove e la decisione sul rimborso delle tariffe riscosse a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 340/2008 o dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 564/2013.»

18) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6. Il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), dall'agenzia a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), o da un interveniente a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera d), sono da considerarsi riservate. Il presidente assicura che qualsiasi informazione considerata riservata non sia pubblicata nella decisione finale.»

16CE1424



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/824 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 11, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È importante riconoscere il fatto che le autorità competenti devono ricevere informazioni complete circa lo scopo, la struttura e l'organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF) sui quali saranno tenute a vigilare per assicurare un funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari.
- (2) Dette informazioni dovrebbero basarsi sulle informazioni che l'impresa di investimento o il gestore del mercato sono tenuti a comunicare in ossequio agli obblighi generali ai fini dell'autorizzazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE. Dovrebbero vertere sulla specifica funzionalità del sistema di negoziazione in modo da consentire alle autorità competenti di valutare se il sistema rientri nella definizione di MTF o di OTF e di valutarne la conformità ai requisiti specifici relativi alle sedi previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. L'obbligo di fornire una descrizione dettagliata non dovrebbe incidere sul dovere dell'impresa di investimento o del gestore del mercato di comunicare all'autorità competente le altre informazioni previste dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 né sul diritto delle autorità competenti di chiedere altre informazioni nell'ambito dell'esercizio della vigilanza continua sulle sedi di negoziazione.
- (3) Le informazioni ricevute dalle autorità competenti dovrebbero assicurare la raccolta, secondo modalità uniformi, di descrizioni dettagliate del funzionamento degli MTF e degli OTF a norma della direttiva 2014/65/UE e un trattamento efficiente delle informazioni relative agli MTF esistenti, già operativi in base a un'autorizzazione nazionale alla data in cui entra in vigore l'obbligo di presentare una descrizione dettagliata.
- (4) È necessario che i mercati di crescita per le PMI comunichino informazioni supplementari perché si differenziano dagli altri MTF in quanto soggetti a norme supplementari conformemente alla direttiva 2014/65/UE.
- (5) Gli OTF dovrebbero comunicare informazioni supplementari perché si differenziano dagli MTF in quanto, nel loro caso, il processo di negoziazione può comportare l'applicazione di norme discrezionali da parte del gestore e perché il gestore dell'OTF è responsabile nei confronti degli utenti del sistema.
- (6) Ai fini di un trattamento efficiente le informazioni richieste dovrebbero essere comunicate in formato elettronico.
- (7) Per agevolare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella pubblicazione dell'elenco di tutti gli MTF e gli OTF esistenti nell'Unione, con indicazione dei servizi che prestano e del codice unico di identificazione di ciascuno, è opportuno comunicare le informazioni usando un modello uniforme.

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).



- (8) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (9) I dati personali previsti dal presente regolamento dovrebbero essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. A norma dell'articolo 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i dati personali dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza e dovrebbe essere indicato un periodo massimo di conservazione.
- (10) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (11) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) «gestore»:
 - (a) l'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione (MTF);
 - (b) l'impresa di investimento che gestisce un sistema organizzato di negoziazione (OTF);
 - (c) il gestore del mercato che gestisce un MTF;
 - (d) il gestore del mercato che gestisce un OTF;
- (2) «classe di attività»: ciascuna delle categorie di strumenti finanziari elencate all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE.


Articolo 2

Informazioni da comunicare sugli MTF e sugli OTF

1. Il gestore comunica all'autorità competente le informazioni seguenti:
 - (a) classi di attività degli strumenti finanziari negoziati nell'MTF o nell'OTF;
 - (b) norme e procedure applicate per mettere gli strumenti finanziari a disposizione per la negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni;
 - (c) norme e procedure applicate per assicurare obiettività e non discriminazione nella concessione dell'accesso ai sistemi di negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni;
 - (d) misure e procedure applicate per assicurare la disponibilità pubblica di informazioni sufficienti a permettere agli utenti dell'MTF o dell'OTF di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura dell'utente sia della classe degli strumenti finanziari negoziati;

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



- (e) sistemi, procedure e modalità applicati per assicurare il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 48 e 49 della direttiva 2014/65/UE;
- (f) descrizione dettagliata dei dispositivi volti ad agevolare la fornitura di liquidità al sistema, quali i sistemi di *market making*;
- (g) dispositivi e procedure applicati per monitorare le operazioni a norma dell'articolo 31 della direttiva 2014/65/UE;
- (h) norme e procedure applicate per la sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione a norma dell'articolo 32 della direttiva 2014/65/UE;
- (i) modalità applicate per adempiere gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano agli strumenti finanziari negoziati e alla funzionalità di negoziazione dell'MTF o dell'OTF; queste informazioni sono corredate di informazioni sull'intenzione di avvalersi delle esenzioni previste dagli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 e della pubblicazione differita prevista dallo stesso regolamento, articoli 7 e 11;
- (j) misure applicate per il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nel sistema che gestisce e per assicurare che gli utenti siano a conoscenza delle rispettive responsabilità al riguardo;
- (k) elenco dei membri o partecipanti dell'MTF o dell'OTF che gestisce.

2. Il gestore comunica all'autorità competente una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema di negoziazione che gestisce indicando:

- (a) se il sistema opera a voce, per via telematica o secondo una funzionalità ibrida;
- (b) in caso di sistema di negoziazione telematico o ibrido, la natura di qualsiasi algoritmo o programma usato per abbinare gli interessi di negoziazione ed eseguirli;
- (c) in caso di sistema di negoziazione a voce, le regole e i protocolli applicati per abbinare gli interessi di negoziazione ed eseguirli;
- (d) una descrizione che illustra in che modo il sistema di negoziazione risponde a ciascun elemento della definizione di MTF o OTF.

3. Il gestore informa l'autorità competente del modo e dei casi in cui l'esercizio dell'MTF o dell'OTF determinerà potenziali conflitti tra gli interessi del sistema stesso, del relativo gestore o dei proprietari e il sano funzionamento dell'MTF o dell'OTF. Il gestore indica le procedure e modalità applicate per adempiere gli obblighi imposti dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE.

4. Il gestore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni sulle modalità di esternalizzazione applicate per quanto riguarda la gestione e l'esercizio o la sorveglianza dell'MTF o dell'OTF:

- (a) provvedimenti organizzativi atti a individuare i rischi inerenti alle attività esternalizzate e a monitorare le attività esternalizzate;
- (b) accordo contrattuale tra il gestore e il prestatore del servizio esternalizzato nel quale sono stabiliti la natura, la portata, le finalità e il livello di servizio concordati.


5. Il gestore informa l'autorità competente dei legami che intrattiene con un mercato regolamentato, un MTF, un OTF o un internalizzatore sistematico di sua proprietà e delle partecipazioni che lo legano ad esso.

Articolo 3

Altre informazioni da comunicare sugli MTF

Oltre alle informazioni previste all'articolo 2, il gestore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni relative agli obblighi imposti dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE:

- (a) descrizione dei dispositivi approntati e dei sistemi applicati per gestire i rischi ai quali è esposto, identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e prendere misure efficaci per attenuare tali rischi;



- (b) descrizione dei dispositivi applicati per agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema che gestisce;
- (c) tenuto conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse sul mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali il gestore è esposto, indicazione delle risorse finanziarie considerate sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato.

Articolo 4

Informazioni da comunicare sugli MTF già operativi

L'impresa di investimento o il gestore del mercato autorizzati, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, a gestire un MTF già operativo alla data di applicazione del presente regolamento comunica le informazioni previste agli articoli 2 e 3 laddove siano necessarie:

- (a) per rettificare, aggiornare o precisare le informazioni che il gestore ha precedentemente comunicato all'autorità competente;
- (b) per dimostrare la conformità agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 che non si applicavano all'MTF prima dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Altre informazioni da comunicare sugli MTF ai fini della registrazione come mercato di crescita per le PMI

Il gestore che chiede la registrazione dell'MTF come mercato di crescita per le PMI provvede a che le informazioni comunicate a norma degli articoli 2 e 3 indichino chiaramente le funzionalità o modalità applicabili al mercato di crescita per le PMI.

Articolo 6

Altre informazioni da comunicare sugli OTF

Oltre alle informazioni previste all'articolo 2, il gestore dell'OTF comunica all'autorità competente le informazioni seguenti:

- (a) se un'altra impresa di investimento è impiegata per svolgere *market making* nell'OTF su base indipendente a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;
- (b) descrizione dettagliata del modo e delle situazioni in cui l'esecuzione degli ordini nell'OTF è realizzata su base discrezionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;
- (c) norme, procedure e protocolli per dirigere gli interessi di negoziazione di un membro o partecipante al di fuori dei sistemi dell'OTF;
- (d) descrizione dell'impiego della negoziazione *matched principal* conformemente all'articolo 20, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE;
- (e) norme e procedure per garantire l'osservanza degli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE per le operazioni concluse nell'OTF, laddove il gestore sia tenuto ad applicare tali norme in relazione agli utenti dell'OTF.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).



*Articolo 7***Informazioni specifiche alla classe di attività**

Il gestore dell'MTF o dell'OTF che applica norme diverse a classi di attività diverse comunica le informazioni richieste dal presente regolamento separatamente per ognuna di tali classi di attività.

*Articolo 8***Modifiche rilevanti**

1. Il gestore trasmette all'autorità competente una descrizione della modifica rilevante delle informazioni precedentemente comunicate a norma del presente regolamento che risulterebbe pertinente ai fini della valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014.
2. Il gestore trasmette all'autorità competente informazioni nuove che rettificano, aggiornano o precisano informazioni precedentemente comunicate a norma del presente regolamento senza includervi necessariamente le informazioni di carattere minimo o prettamente tecnico che non risulterebbero pertinenti ai fini della valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, l'impresa di investimento o il gestore del mercato autorizzati a norma della direttiva 2004/39/CE a gestire un MTF operativo alla data di applicazione del presente regolamento trasmettono all'autorità competente una descrizione delle modifiche rilevanti delle informazioni sull'MTF precedentemente comunicate all'autorità competente a norma di detta direttiva.

*Articolo 9***Formato della descrizione**

1. Nel trasmettere all'autorità competente, a norma del presente regolamento, la descrizione del funzionamento dell'MTF o OTF che gestisce, il gestore vi inserisce riferimenti precisi rispondenti ai requisiti del modello riportato nella tabella 1 dell'allegato.
2. Nella comunicazione delle informazioni prescritte dal presente regolamento il gestore inserisce i riferimenti alle regole applicabili dell'MTF o dell'OTF che gestisce, agli accordi o contratti con i partecipanti o i terzi pertinenti e alle procedure e politiche interne.
3. Il gestore trasmette all'autorità competente le informazioni prescritte dal presente regolamento in formato elettronico.
4. Il gestore che trasmette le informazioni prescritte dal presente regolamento:
 - (a) attribuisce un numero di riferimento unico a ciascun documento presentato;
 - (b) provvede a che le informazioni comunicate indichino chiaramente a quale requisito specifico del presente regolamento fanno riferimento e specifichino in quale documento sono contenute indicando il numero di riferimento unico che lo identifica;
 - (c) provvede a indicare se un dato requisito prescritto dal presente regolamento non si applica e a spiegarne il motivo;
 - (d) trasmette le informazioni nel formato previsto alla tabella 1 dell'allegato.
5. Laddove la descrizione sia trasmessa nel contesto di una domanda di autorizzazione, il soggetto che chiede l'autorizzazione a prestare più di un servizio allo stesso tempo presenta una domanda che indica chiaramente i servizi cui si applicano le informazioni comunicate. Laddove lo stesso documento sia considerato pertinente per varie domande di autorizzazione, ai fini della comunicazione delle informazioni nel formato previsto alla tabella 1 dell'allegato lo stesso numero di riferimento è usato per la presentazione dello stesso documento nel quadro delle diverse domande.



*Articolo 10***Notifica all'ESMA**

L'autorità competente notifica all'ESMA di aver autorizzato il gestore quale MTF o OTF in formato elettronico e nel formato previsto alla tabella 2 dell'allegato.

*Articolo 11***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO

Formati

Tabella 1

Informazioni trasmesse dai gestori di MTF e OTF


Gestore richiedente	Articolo applicabile del regolamento di esecuzione (UE) 2016/824	Numero di riferimento del documento	Titolo del documento	Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione

Tabella 2

Informazioni da comunicare all'ESMA

Autorità competente notificante	Nome del gestore	Nome dell'MTF o OTF gestito	Codice MIC	Servizi prestati dall'MTF o OTF

16CE1425



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/825 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	101,2	
	TR	60,8	
	ZZ	81,0	
0707 00 05	TR	99,6	
	ZZ	99,6	
0709 93 10	TR	133,0	
	ZZ	133,0	
0805 10 20	EG	53,2	
	IL	42,6	
	MA	56,1	
	TR	42,3	
	ZA	80,4	
	ZZ	54,9	
	0805 50 10	AR	129,2
0805 50 10	TR	143,1	
	ZA	175,0	
	ZZ	149,1	
	0808 10 80	AR	107,3
		BR	101,7
		CL	120,4
		CN	65,7
NZ		153,7	
US		227,3	
ZA		107,1	
0809 29 00	ZZ	126,2	
	TR	538,5	
	US	931,3	
	ZZ	734,9	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/826 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2016****che sospende gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016 e recante apertura di una gara di acquisto**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽³⁾, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 16, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione ⁽⁴⁾, l'intervento pubblico per il latte scremato in polvere è disponibile fino al 30 settembre 2016.
- (2) Dalle comunicazioni presentate dagli Stati membri il 25 maggio 2016 a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 risulta che il quantitativo totale di latte scremato in polvere conferito all'intervento a prezzo fisso dal 1° gennaio 2016 ha superato il limite di 218 000 tonnellate fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013. Occorre pertanto sospendere gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016, fissare un coefficiente di attribuzione per i quantitativi offerti agli organismi di intervento degli Stati membri il 24 maggio 2016 e respingere le offerte ricevute dagli organismi di intervento degli Stati membri a partire dal 25 maggio 2016.
- (3) A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1272/2009, il latte scremato in polvere conferito all'intervento deve essere confezionato in sacchi di contenuto pari a 25 kg netti. Occorre pertanto che i quantitativi di latte scremato in polvere conferiti all'intervento a cui è stato applicato un coefficiente di attribuzione siano arrotondati per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 deve essere aperta una gara permanente per il latte scremato in polvere per determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento.
- (5) Il titolo II, capo I, sezione III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione apre gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante una procedura di gara.
- (6) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1272/2009, occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte.
- (7) A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, occorre fissare il termine entro il quale gli organismi di intervento comunicano alla Commissione tutte le offerte ricevibili.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.⁽³⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione, del 17 settembre 2015, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sotto forma di una proroga del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2015 e di un anticipo del periodo d'intervento pubblico per il burro e il latte scremato in polvere nel 2016 (GU L 242 del 18.9.2015, pag. 28).

- (8) Ai fini dell'efficienza amministrativa, per le comunicazioni alla Commissione è opportuno che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾.
- (9) Poiché gli organismi di intervento sono tenuti ad informare gli offerenti subito dopo la pubblicazione del presente regolamento in merito alla sospensione degli acquisti all'intervento a prezzo fisso e al coefficiente di attribuzione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sospensione degli acquisti all'intervento a prezzo fisso

1. Gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso sono sospesi per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016.

Il quantitativo totale delle offerte di latte scremato in polvere destinato all'intervento che gli organismi di intervento degli Stati membri hanno ricevuto da ciascun offerente il 24 maggio 2016 è accettato, moltiplicato per un coefficiente di attribuzione del 10,4707 % e arrotondato per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

2. Le offerte a prezzo fisso ricevute dagli organismi di intervento degli Stati membri a partire dal 25 maggio 2016 e fino al 30 settembre 2016 sono respinte.

Articolo 2

Apertura della procedura di gara

Sono aperti, fino al 30 settembre 2016, gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere mediante gara, oltre il limite fissato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1370/2013, alle condizioni stabilite al titolo II, capo I, sezione III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e nel presente regolamento.

Articolo 3

Presentazione delle offerte

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 7 giugno 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le successive gare parziali è fissato al primo e al terzo martedì del mese alle ore 12:00 (ora di Bruxelles).

Se il martedì di cui trattasi coincide con un giorno festivo, il termine scade alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.

2. Le offerte sono presentate agli organismi d'intervento riconosciuti dagli Stati membri ⁽²⁾.

Articolo 4

Comunicazione alla Commissione

La comunicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 è effettuata entro le ore 16:00 (ora di Bruxelles) del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

⁽²⁾ Gli indirizzi degli organismi d'intervento sono pubblicati sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm



In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ricevibile entro i termini di cui al primo comma, si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016


Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

16CE1427



DECISIONE (UE) 2016/827 DELLA COMMISSIONE**del 20 maggio 2016****relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce i valori su cui si fonda l'Unione e l'articolo 6 riconosce alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei trattati e stabilisce che i diritti fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell'Unione.
- (2) Il 20 novembre 1991 la Commissione europea ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il gruppo di consulenti sulle implicazioni etiche della biotecnologia («GCEB»).
- (3) Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE»), estendendo il mandato del gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia. Il mandato del GEE è stato successivamente rinnovato, da ultimo con la decisione 2010/1/UE della Commissione ⁽¹⁾. È adesso opportuno rinnovare il mandato per un periodo di cinque anni e successivamente nominare i nuovi membri.
- (4) Il GEE ha il compito di fornire orientamenti etici alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, e previo accordo con la Commissione. La Commissione può richiamare l'attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.
- (5) È opportuno stabilire disposizioni per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.
- (6) I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (7) È opportuno abrogare la decisione 2010/1/UE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Mandato**

Il mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie, di seguito denominato «GEE», è rinnovato per un periodo di cinque anni.

⁽¹⁾ Decisione 2010/1/UE della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa al rinnovo del mandato del Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (G.U. L 1 del 5.1.2010, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U. L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



*Articolo 2***Compiti**

Compito del GEE è fornire alla Commissione consulenze su questioni di carattere etico relative alle scienze e alle nuove tecnologie e sulle più vaste implicazioni per la società dei progressi realizzati in questi ambiti, su richiesta della Commissione o del presidente del GEE con l'accordo dei servizi della Commissione. Il gruppo quindi:

- a) individua, definisce ed esamina le questioni etiche sollevate dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie;
- b) fornisce, sotto forma di analisi e raccomandazioni, orientamenti incentrati sulla promozione dell'etica nell'elaborazione delle politiche dell'UE, tenendo in debita considerazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

*Articolo 3***Consultazione**

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto che rientri negli ambiti di cui all'articolo 2. In tale contesto, la Commissione può richiamare l'attenzione del gruppo su questioni che il Parlamento e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.

*Articolo 4***Composizione — Nomina**

1. Il GEE è composto da 15 membri al massimo. I membri intervengono nei settori di loro competenza di cui all'articolo 2.
2. I membri agiscono a titolo personale. Consigliano la Commissione nell'interesse pubblico e in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. I membri informano in tempo utile la Commissione su un eventuale conflitto d'interessi che possa compromettere la loro indipendenza.
3. I membri sono nominati dal presidente della Commissione sulla base di una proposta del commissario competente per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, previa trasmissione della loro candidatura in risposta all'invito a manifestare interesse per la nomina a membro del GEE e a seguito di un processo di selezione sotto la supervisione di un comitato di individuazione, sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.
4. Nel proporre la composizione del GEE, il comitato di identificazione mira a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenza e pluralità di vedute, un equilibrio geografico e una rappresentazione equilibrata del know-how pertinente e delle aree di interesse, tenendo conto dei compiti specifici del GEE, del tipo di competenza necessario e delle risposte ottenute a seguito dell'invito a manifestare interesse. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare.
5. Ciascun membro del GEE è nominato per due anni e mezzo. Al termine di un mandato, la nomina può essere rinnovata, al massimo per tre volte.
6. I seguenti fattori e criteri saranno presi in considerazione per la selezione dei candidati per il gruppo:
 - a) la composizione del gruppo garantisce consulenze indipendenti della qualità più elevata, che combinano saggezza e lungimiranza. La credibilità del gruppo risiede nell'equilibrio delle qualità delle donne e degli uomini che lo compongono, i quali collettivamente riflettono la varietà di vedute in tutta Europa. Si presterà particolare attenzione all'equilibrio di genere e di età e alla distribuzione geografica;
 - b) i membri del gruppo sono esperti di fama internazionale, di comprovata eccellenza e esperienza a livello europeo e mondiale;



- c) i membri rispecchiano l'ampia portata interdisciplinare del mandato del gruppo, che comprende la filosofia e l'etica, le scienze naturali e sociali e il diritto. Tuttavia, essi non si considerano rappresentanti di una disciplina, visione, o linea di ricerca particolare; hanno una visione ampia che riflette collettivamente la conoscenza degli importanti sviluppi in corso ed emergenti, ivi comprese le prospettive interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari, e il bisogno di consulenze in campo etico a livello europeo;
- d) oltre alla loro comprovata reputazione, i membri utilizzano collettivamente le loro competenze, acquisite in vari Stati membri e a livello europeo e internazionale, per fornire consulenze di carattere etico ai responsabili delle politiche;
- e) il gruppo comprende membri con esperienza in organismi quali i consigli e i comitati consultivi, consulenti di organismi pubblici, comitati nazionali di etica, università e istituti di ricerca. Può essere utile al gruppo includere membri che hanno acquisito esperienza in più di un paese e membri provenienti da paesi terzi.
7. I membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse, in cui si specificano le modalità di trasmissione di una candidatura completa. La Commissione pubblica l'invito a presentare proposte sul sito web Europa. Sarà fornito anche un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e da altre entità simili (il «registro dei gruppi di esperti») al sito web Europa.
8. Le candidature possono essere trasmesse, purché il candidato si attenga alle modalità di trasmissione di una candidatura completa.
9. La Commissione pubblica l'elenco dei membri del GEE nel registro dei gruppi di esperti.
10. I candidati ritenuti idonei, ma non nominati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, saranno iscritti in un elenco di riserva. Il presidente della Commissione può nominare membri dall'elenco di riserva.
11. Qualora un membro non sia più in grado di contribuire in modo efficace al lavoro del GEE, o presenti le dimissioni o non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente della Commissione può nominare un membro di sostituzione dall'elenco di riserva per la durata rimanente del mandato del membro originario.


Articolo 5

Funzionamento

1. La direzione generale della Ricerca e Innovazione, in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione del lavoro del GEE e provvede alle mansioni di segreteria.
2. Tra i suoi membri il GEE elegge, a maggioranza semplice, un presidente e un vicepresidente per la durata del mandato.
3. I membri del GEE e gli esperti invitati sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nelle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/444 ⁽²⁾. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.
4. Il programma di lavoro del GEE, comprese le analisi etiche proposte dal GEE di propria iniziativa, è approvato dal presidente della Commissione. Ogni richiesta di analisi etica comprende i parametri dell'analisi richiesta. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce il termine entro il quale tale parere deve essere formulato.
5. I pareri del GEE comprendono una serie di raccomandazioni. Si basano su una panoramica dello stato dell'arte delle scienze e delle tecnologie in questione e su un'analisi esaustiva delle questioni etiche in gioco. I servizi competenti della Commissione sono informati in merito alle raccomandazioni formulate dal GEE.

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).



6. Il GEE opera in maniera collegiale, cercando il consenso tra i suoi membri. Adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti, previo accordo del rappresentante della Commissione. Le procedure di lavoro devono cercare di garantire che tutti i deputati abbiano un ruolo attivo nelle attività del gruppo.

7. Il GEE si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da questa fissati. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi l'anno. D'intesa con il rappresentante della Commissione, si possono organizzare, se necessario, riunioni aggiuntive.

Ai fini della preparazione delle analisi del GEE e nei limiti delle risorse disponibili, il rappresentante della Commissione può:

- se del caso, invitare esperti e rappresentanti delle pertinenti organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative per uno scambio di opinioni su una base ad hoc. La Commissione può anche invitare esperti esterni a partecipare all'attività del GEE su una base temporanea ad hoc, se ciò è ritenuto necessario per coprire l'ampio spettro di questioni etiche relative ai progressi nel settore delle scienze e delle nuove tecnologie,
- avviare studi per raccogliere le informazioni di natura tecnico-scientifica necessarie,
- autorizzare la creazione di gruppi di lavoro che esaminano questioni specifiche,
- stabilire legami stretti con esponenti dei vari organismi etici nell'Unione europea e nei paesi terzi.

Inoltre, per ogni parere formulato dal GEE, la Commissione organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza. Il GEE stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per le tematiche di cui si occupa il gruppo.

8. Il gruppo si adopera per raggiungere un consenso. Tuttavia, ove un parere non venga adottato all'unanimità, esso darà conto di ogni posizione di dissenso (in quanto «parere di minoranza») con il nome dei membri dissenzienti. Il parere è trasmesso al presidente della Commissione o a un rappresentante designato dal presidente. Ogni parere viene pubblicato immediatamente e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea dopo la sua adozione.

9. Se, per motivi operativi, occorre fornire un parere su una determinata questione in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per la normale procedura di adozione di un parere, si possono effettuare brevi dichiarazioni o altre forme di analisi seguite eventualmente da un'analisi più approfondita, sotto forma di un parere, garantendo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. Le dichiarazioni saranno pubblicate e messe a disposizione sul sito Internet del GEE. Come parte del suo programma di lavoro, d'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può aggiornare il parere qualora lo ritenga necessario.

10. Le discussioni del GEE hanno carattere riservato. D'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di renderne pubblico il contenuto.

11. Tutti i pertinenti documenti relativi alle attività del GEE (come gli ordini del giorno, i verbali, i pareri e i contributi dei partecipanti) sono messi a disposizione tramite il registro dei gruppi di esperti o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato. Qualora si ritenga che la divulgazione di un documento comprometta la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, si possono prevedere deroghe alla pubblicazione.


12. Prima della scadenza del mandato del GEE, viene elaborata, sotto la responsabilità del presidente del gruppo, una relazione di attività. La relazione è pubblicata e trasmessa secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1. I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono retribuiti per i servizi resi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43).



2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del GEE in base alle proprie disposizioni interne.

3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7


Disposizioni finali

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La decisione 2010/1/UE è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1428



DECISIONE (UE) 2016/828 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2015/2469 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («protocollo di modifica») è stato firmato l'8 dicembre 2015, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ⁽³⁾ («accordo») con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni fiscali elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e la Repubblica di San Marino hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal presente protocollo di modifica, deve costituire la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di San Marino.
- (3) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato.
- (4) Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato,

⁽¹⁾ Parere del 3 marzo 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/2469 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 346 del 31.12.2015, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1)..



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione. ⁽¹⁾

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica.

2. La Commissione informa la Repubblica di San Marino e gli Stati membri delle notifiche ricevute a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo risultanti dal protocollo di modifica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR

⁽¹⁾ Il testo del protocollo di modifica è stato pubblicato nella GUL 346 del 31.12.2015, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.



DECISIONE (Euratom) 2016/829 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2016

che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, l'adesione della Repubblica di Croazia a un accordo firmato o concluso o dagli Stati membri e dall'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali deve essere approvata tramite un protocollo di tale accordo. A norma di tale articolo, a tali adesioni si applica una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e da parte del paese terzo interessato.
- (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
- (3) I negoziati con la Repubblica del Tagikistan si sono conclusi positivamente con la sigla di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione ⁽¹⁾ («protocollo»).
- (4) La firma e la conclusione del protocollo sono oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza dell'Unione e dei suoi Stati membri,
- (5) La conclusione del protocollo da parte della Commissione dovrebbe essere approvata per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽²⁾.

⁽¹⁾ G.U. L. 350 del 29.12.2009, pag. 3.

⁽²⁾ Il testo del protocollo è accluso alla decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

16CE1430



DECISIONE (UE) 2016/830 DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l' articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia del 2011, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011, l'adesione della Repubblica di Croazia a un accordo firmato o conclusodagli Stati membri e dall'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali deve essere approvata tramite un protocollo allegato a tale accordo. A norma di tale artico, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati.
- (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai fini dell'adeguamento di accordi firmati o conclusi tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, e uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali, in vista dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
- (3) I negoziati con la Repubblica del Tagikistan si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione ⁽¹⁾ («protocollo»).
- (4) È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


È autorizzata, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, la firma del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva di conclusione di tale protocollo ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

⁽¹⁾ GUL 350 del 29.12.2009, pag. 3.

⁽²⁾ Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

16CE1431



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/831 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	130,1	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	131,7 161,9	0 0	AR BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	281,1 188,4 280,0 207,3	6 36 6 28	AR BR CL TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	334,8 197,0	0 30	BR CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	380,2	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	185,0	32	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

16CE1432



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/832 DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	428,2
	MA	117,6
	TR	60,8
	ZZ	202,2
0707 00 05	TR	99,6
	ZZ	99,6
0709 93 10	TR	128,9
	ZZ	128,9
0805 10 20	EG	51,6
	IL	42,2
	MA	54,6
	TR	59,2
	ZA	84,5
0805 50 10	ZZ	58,4
	AR	78,6
	TR	143,1
	ZA	181,4
0808 10 80	ZZ	134,4
	AR	111,7
	BR	98,9
	CL	125,3
	CN	139,8
	NZ	157,0
	US	191,3
	ZA	108,9
0809 29 00	ZZ	133,3
	TR	601,9
	US	904,6
	ZZ	753,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE1433



DECISIONE (UE) 2016/833 DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2016

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54ª sessione del comitato di esperti in materia di trasporto delle merci pericolose istituito dall'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.
- (3) La direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all'interno degli Stati membri o tra gli stessi. Essa lo fa, tra l'altro, facendo riferimento al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione COTIF («RID»). Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE stabilisce che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi deve essere autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni del RID, qualora non venga altrimenti disposto nell'allegato.
- (4) In occasione della 54ª sessione prevista per il 25 maggio 2016, il comitato di esperti per il trasporto di merci pericolose («comitato di esperti RID»), istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della convenzione COTIF, deve decidere in merito ad alcune modifiche del RID. L'obiettivo di tali modifiche, che riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, è quello di garantire la sicurezza e l'efficienza dei trasporti di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore così come della messa a punto di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto di tali merci.
- (5) Il comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE ha svolto discussioni preliminari sulle modifiche proposte.
- (6) Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.
- (7) La posizione dell'Unione in occasione della 54ª sessione del comitato di esperti RID dovrebbe pertanto essere basata sull'allegato alla presente decisione,

⁽¹⁾ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in occasione della 54ª sessione del comitato di esperti RID nel quadro della Convenzione COTIF è conforme a quanto disposto nell'allegato della presente decisione.
2. Nel comitato di esperti RID possono essere accettate modifiche di minore entità ad opera dei rappresentanti dell'Unione per quanto riguarda i documenti di cui all'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2


La decisione del comitato di esperti RID, una volta adottata, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, con indicazione della data di entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM



ALLEGATO

Proposta	Documento di riferimento	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'Unione
1	OTIF/RID/CE/GTP/2015/2 OTIF/RID/CE/GTP/INF.1.4 OTIF/RID/CE/GTP/INF.1.5	Introduzione nel RID di obblighi per i soggetti responsabili della manutenzione	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanentemente dell'OTIF riguardo l'adozione di un testo modificato	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
2	OTIF/RID/CE/GTP/2015/3	Modifica della disposizione speciale TU 16 RID/ADR/ADN capitolo 4.3	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanentemente dell'OTIF	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
3	OTIF/RID/CE/GTP/2015/5	Dovere del vettore di informare il macchinista della posizione delle merci pericolose nel treno	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanentemente dell'OTIF	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
4	OTIF/RID/CE/GTP/2015/6	Contentitori flessibili per merci alla rinfusa	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanentemente dell'OTIF	Concorda con il testo relativo ai contentitori flessibili per merci alla rinfusa nel OTIF/RID/CE/GTP/2015/12
5	OTIF/RID/CE/GTP/2015/7	Definizioni di «pieno carico»/«vagone completo»	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanentemente dell'OTIF	Concorda con le modifiche
6	OTIF/RID/CE/GTP/2015/12 OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.2 OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.3	Varie modifiche consolidate approvate dal gruppo di lavoro permanente	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanentemente dell'OTIF	Concorda con le modifiche
7	Come sopra	Modifiche che necessitano di un ulteriore esame da parte del gruppo di lavoro permanente	—	—
8	Come sopra	Modifiche che necessitano di un parere comune nella riunione congiunta UN-ECE — OTIF	Occorre agevolare un trasporto multimodale efficiente	Concorda con le modifiche raccomandate dalla riunione congiunta
9	OTIF/RID/CE/GTP/2015/14	Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose a norma del RID 1.8.5; Hamburg-Billwerder, 3 luglio 2013	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanentemente dell'OTIF	Concorda con le modifiche rivedute dal gruppo di lavoro permanente
10	OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.4	Distanza di sicurezza per i veicoli stradali	Consenso tecnico del gruppo di lavoro permanentemente dell'OTIF	Concorda con le modifiche



DECISIONE (UE) 2016/834 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2013/521/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea ⁽²⁾ («accordo») è entrato in vigore il 1° dicembre 2014.
- (2) L'articolo 10 dell'accordo dispone che sia istituito dalle parti un comitato misto di esperti («comitato»).
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato deve adottare il proprio regolamento interno. Il regolamento interno è necessario per organizzare i lavori del comitato, a cui è stato assegnato l'incarico di gestire l'accordo e di controllarne l'applicazione.
- (4) È opportuno pertanto definire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 282 del 24.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.



2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF



PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA
L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL CAPO VERDE RELATIVO ALLA FACILITAZIONE
DEL RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA A CITTADINI DELLA
REPUBBLICA DEL CAPO VERDE E DELL'UNIONE EUROPEA**

del ...

per quanto riguarda l'adozione del proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea («accordo»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presidenza

Il comitato misto («comitato») è presieduto congiuntamente da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica del Capo Verde.

Articolo 2

Compiti del comitato misto

1. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) controlla l'applicazione dell'accordo;
 - b) propone modifiche o aggiunte all'accordo;
 - c) dirime eventuali controversie in relazione all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni dell'accordo.
2. Il comitato può concordare raccomandazioni contenenti linee direttive o buone prassi per assistere nell'applicazione dell'accordo.

Articolo 3

Riunioni

1. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta risulti necessario, su richiesta delle parti.
2. Salvo decisione contraria, le parti ospitano a turno le riunioni.
3. Le riunioni del comitato sono convocate dai copresidenti.
4. I copresidenti stabiliscono la data della riunione e si scambiano i necessari documenti con il dovuto anticipo, possibilmente 14 giorni prima della riunione, per assicurare un'adeguata preparazione.
5. La parte che ospita la riunione si occupa degli aspetti logistici.



*Articolo 4***Delegazioni**

1. Le parti si notificano, almeno sette giorni prima di ogni riunione, la composizione prevista delle rispettive delegazioni.
2. L'Unione europea è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

*Articolo 5***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Almeno 14 giorni prima di ciascuna riunione i copresidenti redigono un ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno comprende i punti per i quali uno dei copresidenti ha ricevuto una richiesta d'iscrizione all'ordine del giorno almeno 14 giorni prima della riunione.
2. Ciascuna parte può aggiungere dei punti all'ordine del giorno in qualsiasi momento prima della riunione, previo accordo dell'altra parte. Le richieste di aggiungere punti all'ordine del giorno provvisorio sono inviate per iscritto e sono accolte nella misura del possibile.
3. All'inizio di ciascuna riunione i copresidenti adottano l'ordine del giorno definitivo. Un punto non previsto nell'ordine del giorno provvisorio può essere iscritto all'ordine del giorno con l'assenso delle parti e nella misura del possibile.

*Articolo 6***Verbali della riunione**

1. Il copresidente della parte che ospita la riunione prepara appena possibile un progetto di verbale.
2. Il verbale indica di norma per ciascun punto all'ordine del giorno:
 - a) la documentazione fornita al comitato;
 - b) le dichiarazioni che le parti hanno chiesto di mettere a verbale; nonché
 - c) le decisioni prese, le raccomandazioni formulate e le conclusioni adottate per ciascun punto.
3. Il verbale riporta anche i nomi dei singoli componenti delle delegazioni partecipanti, nonché l'indicazione del ministero, dell'organismo o dell'istituzione che rappresentano.
4. Il verbale è approvato dal comitato nella riunione successiva a quella cui si riferisce.

*Articolo 7***Decisioni e raccomandazioni del comitato**

1. Le decisioni del comitato sono adottate con l'accordo di entrambe le parti.
2. Le decisioni del comitato recano il titolo «decisione», seguito da un numero progressivo e da una descrizione dell'oggetto. È indicata inoltre la data dell'entrata in vigore. Le decisioni sono firmate dai rappresentanti del comitato abilitati a deliberare a nome delle parti. Le decisioni sono redatte in duplice esemplare, ciascuna copia facente ugualmente fede.
3. *Mutatis mutandis*, i paragrafi 1 e 2 si applicano anche alle raccomandazioni del comitato.



*Articolo 8***Spese**

1. Ciascuna parte è responsabile delle spese sostenute per partecipare alle riunioni del comitato, comprese le spese di personale, viaggio e soggiorno e le spese postali e di telecomunicazioni.
2. Le altre spese connesse all'organizzazione delle riunioni sono generalmente a carico della parte che ospita la riunione.

*Articolo 9***Procedure amministrative**

1. Salvo decisione contraria da parte del comitato, le riunioni di quest'ultimo non sono aperte al pubblico.
2. I verbali e altri documenti del comitato sono riservati.
3. Previo accordo dei copresidenti, possono essere invitati alle riunioni partecipanti diversi dai funzionari delle parti e degli Stati membri, e sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza.
4. Le parti possono procedere a comunicazioni pubbliche o informare altrimenti il pubblico interessato circa i risultati delle riunioni del comitato.


*Articolo 10***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,


Per l'Unione europea

Per la Repubblica del Capo Verde



DICHIARAZIONE CONGIUNTA ALLEGATA AL REGOLAMENTO INTERNO

Per garantire un'applicazione costante, armonizzata e corretta dell'accordo, la Repubblica del Capo Verde, gli Stati membri e la Commissione europea prendono contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. Essi riferiscono in occasione della successiva riunione del comitato misto su tali questioni e contatti informali.

16CE1435

DECISIONE (UE) 2016/835 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2016****relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce i valori su cui si fonda l'Unione e l'articolo 6 riconosce alla Carta dei diritti fondamentali lo stesso valore giuridico dei trattati e stabilisce che i diritti fondamentali costituiscono principi generali del diritto dell'Unione.
- (2) Il 20 novembre 1991 la Commissione europea ha deciso di integrare la dimensione etica nel processo decisionale per le politiche comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico istituendo il gruppo di consulenti sulle implicazioni etiche della biotecnologia («GCEB»).
- (3) Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha deciso di sostituire il GCEB con il gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie («GEE»), estendendo il mandato del gruppo a tutti i settori di applicazione della scienza e della tecnologia. Il mandato del GEE è stato successivamente rinnovato, da ultimo con la decisione 2010/1/UE della Commissione ⁽¹⁾. È adesso opportuno rinnovare il mandato per un periodo di cinque anni e successivamente nominare i nuovi membri.
- (4) Il GEE ha il compito di fornire orientamenti etici alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, e previo accordo con la Commissione. La Commissione può richiamare l'attenzione del GEE su questioni che il Parlamento europeo e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.
- (5) È opportuno stabilire disposizioni per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.
- (6) I dati personali vanno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (7) È opportuno abrogare la decisione 2010/1/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Mandato**

Il mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie, di seguito denominato «GEE», è rinnovato per un periodo di cinque anni.

⁽¹⁾ Decisione 2010/1/UE della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa al rinnovo del mandato del Gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



*Articolo 2***Compiti**

Compito del GEE è fornire alla Commissione consulenze su questioni di carattere etico relative alle scienze e alle nuove tecnologie e sulle più vaste implicazioni per la società dei progressi realizzati in questi ambiti, su richiesta della Commissione o del presidente del GEE con l'accordo dei servizi della Commissione. Il gruppo quindi:


- a) individua, definisce ed esamina le questioni etiche sollevate dagli sviluppi della scienza e delle tecnologie;
- b) fornisce, sotto forma di analisi e raccomandazioni, orientamenti incentrati sulla promozione dell'etica nell'elaborazione delle politiche dell'UE, tenendo in debita considerazione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

*Articolo 3***Consultazione**

La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto che rientri negli ambiti di cui all'articolo 2. In tale contesto, la Commissione può richiamare l'attenzione del gruppo su questioni che il Parlamento e il Consiglio considerano di notevole rilevanza etica.

*Articolo 4***Composizione — Nomina**

1. Il GEE è composto da 15 membri al massimo. I membri intervengono nei settori di loro competenza di cui all'articolo 2.
2. I membri agiscono a titolo personale. Consigliano la Commissione nell'interesse pubblico e in modo indipendente da qualsiasi influenza esterna. I membri informano in tempo utile la Commissione su un eventuale conflitto d'interessi che possa compromettere la loro indipendenza.
3. I membri sono nominati dal presidente della Commissione sulla base di una proposta del commissario competente per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, previa trasmissione della loro candidatura in risposta all'invito a manifestare interesse per la nomina a membro del GEE e a seguito di un processo di selezione sotto la supervisione di un comitato di individuazione, sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.
4. Nel proporre la composizione del GEE, il comitato di identificazione mira a garantire, per quanto possibile, un elevato livello di competenza e pluralità di vedute, un equilibrio geografico e una rappresentazione equilibrata del know-how pertinente e delle aree di interesse, tenendo conto dei compiti specifici del GEE, del tipo di competenza necessario e delle risposte ottenute a seguito dell'invito a manifestare interesse. Il GEE è un organismo indipendente, pluralista e pluridisciplinare.
5. Ciascun membro del GEE è nominato per due anni e mezzo. Al termine di un mandato, la nomina può essere rinnovata, al massimo per tre volte.
6. I seguenti fattori e criteri saranno presi in considerazione per la selezione dei candidati per il gruppo:
 - a) la composizione del gruppo garantisce consulenze indipendenti della qualità più elevata, che combinano saggezza e lungimiranza. La credibilità del gruppo risiede nell'equilibrio delle qualità delle donne e degli uomini che lo compongono, i quali collettivamente riflettono la varietà di vedute in tutta Europa. Si presterà particolare attenzione all'equilibrio di genere e di età e alla distribuzione geografica;
 - b) i membri del gruppo sono esperti di fama internazionale, di comprovata eccellenza e esperienza a livello europeo e mondiale;



- c) i membri rispecchiano l'ampia portata interdisciplinare del mandato del gruppo, che comprende la filosofia e l'etica, le scienze naturali e sociali e il diritto. Tuttavia, essi non si considerano rappresentanti di una disciplina, visione, o linea di ricerca particolare; hanno una visione ampia che riflette collettivamente la conoscenza degli importanti sviluppi in corso ed emergenti, ivi comprese le prospettive interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari, e il bisogno di consulenze in campo etico a livello europeo;
- d) oltre alla loro comprovata reputazione, i membri utilizzano collettivamente le loro competenze, acquisite in vari Stati membri e a livello europeo e internazionale, per fornire consulenze di carattere etico ai responsabili delle politiche;
- e) il gruppo comprende membri con esperienza in organismi quali i consigli e i comitati consultivi, consulenti di organismi pubblici, comitati nazionali di etica, università e istituti di ricerca. Può essere utile al gruppo includere membri che hanno acquisito esperienza in più di un paese e membri provenienti da paesi terzi.
7. I membri del GEE sono individuati e selezionati sulla base di un invito pubblico a manifestare interesse, in cui si specificano le modalità di trasmissione di una candidatura completa. La Commissione pubblica l'invito a presentare proposte sul sito web Europa. Sarà fornito anche un link dal registro dei gruppi di esperti della Commissione e da altre entità simili (il «registro dei gruppi di esperti») al sito web Europa.
8. Le candidature possono essere trasmesse, purché il candidato si attenga alle modalità di trasmissione di una candidatura completa.
9. La Commissione pubblica l'elenco dei membri del GEE nel registro dei gruppi di esperti.
10. I candidati ritenuti idonei, ma non nominati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, saranno iscritti in un elenco di riserva. Il presidente della Commissione può nominare membri dall'elenco di riserva.
11. Qualora un membro non sia più in grado di contribuire in modo efficace al lavoro del GEE, o presenti le dimissioni o non soddisfi più le condizioni di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente della Commissione può nominare un membro di sostituzione dall'elenco di riserva per la durata rimanente del mandato del membro originario.


Articolo 5

Funzionamento

1. La direzione generale della Ricerca e Innovazione, in stretta collaborazione con il presidente del GEE, è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione del lavoro del GEE e provvede alle mansioni di segreteria.
2. Tra i suoi membri il GEE elegge, a maggioranza semplice, un presidente e un vicepresidente per la durata del mandato.
3. I membri del GEE e gli esperti invitati sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nelle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/444 ⁽²⁾. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.
4. Il programma di lavoro del GEE, comprese le analisi etiche proposte dal GEE di propria iniziativa, è approvato dal presidente della Commissione. Ogni richiesta di analisi etica comprende i parametri dell'analisi richiesta. La Commissione, nel richiedere il parere del GEE, stabilisce il termine entro il quale tale parere deve essere formulato.
5. I pareri del GEE comprendono una serie di raccomandazioni. Si basano su una panoramica dello stato dell'arte delle scienze e delle tecnologie in questione e su un'analisi esaustiva delle questioni etiche in gioco. I servizi competenti della Commissione sono informati in merito alle raccomandazioni formulate dal GEE.

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).



6. Il GEE opera in maniera collegiale, cercando il consenso tra i suoi membri. Adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno dei gruppi di esperti, previo accordo del rappresentante della Commissione. Le procedure di lavoro devono cercare di garantire che tutti i deputati abbiano un ruolo attivo nelle attività del gruppo.

7. Il GEE si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da questa fissati. Il GEE si riunisce almeno 6 volte nel corso di 12 mesi, per un totale di circa 12 giorni lavorativi l'anno. D'intesa con il rappresentante della Commissione, si possono organizzare, se necessario, riunioni aggiuntive.

Ai fini della preparazione delle analisi del GEE e nei limiti delle risorse disponibili, il rappresentante della Commissione può:

- se del caso, invitare esperti e rappresentanti delle pertinenti organizzazioni non governative o organizzazioni rappresentative per uno scambio di opinioni su una base ad hoc. La Commissione può anche invitare esperti esterni a partecipare all'attività del GEE su una base temporanea ad hoc, se ciò è ritenuto necessario per coprire l'ampio spettro di questioni etiche relative ai progressi nel settore delle scienze e delle nuove tecnologie,
- avviare studi per raccogliere le informazioni di natura tecnico-scientifica necessarie,
- autorizzare la creazione di gruppi di lavoro che esaminano questioni specifiche,
- stabilire legami stretti con esponenti dei vari organismi etici nell'Unione europea e nei paesi terzi.

Inoltre, per ogni parere formulato dal GEE, la Commissione organizza una tavola rotonda pubblica per promuovere il dialogo e migliorare la trasparenza. Il GEE stabilisce stretti legami con i servizi della Commissione competenti per le tematiche di cui si occupa il gruppo.

8. Il gruppo si adopera per raggiungere un consenso. Tuttavia, ove un parere non venga adottato all'unanimità, esso darà conto di ogni posizione di dissenso (in quanto «parere di minoranza») con il nome dei membri dissenzienti. Il parere è trasmesso al presidente della Commissione o a un rappresentante designato dal presidente. Ogni parere viene pubblicato immediatamente e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea dopo la sua adozione.

9. Se, per motivi operativi, occorre fornire un parere su una determinata questione in tempi più rapidi rispetto a quelli necessari per la normale procedura di adozione di un parere, si possono effettuare brevi dichiarazioni o altre forme di analisi seguite eventualmente da un'analisi più approfondita, sotto forma di un parere, garantendo il pieno rispetto della trasparenza come per qualsiasi parere. Le dichiarazioni saranno pubblicate e messe a disposizione sul sito Internet del GEE. Come parte del suo programma di lavoro, d'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può aggiornare il parere qualora lo ritenga necessario.

10. Le discussioni del GEE hanno carattere riservato. D'intesa con il rappresentante della Commissione, il GEE può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di renderne pubblico il contenuto.

11. Tutti i pertinenti documenti relativi alle attività del GEE (come gli ordini del giorno, i verbali, i pareri e i contributi dei partecipanti) sono messi a disposizione tramite il registro dei gruppi di esperti o mediante un link dal registro verso un sito web dedicato. Qualora si ritenga che la divulgazione di un documento comprometta la tutela di un interesse pubblico o privato definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, si possono prevedere deroghe alla pubblicazione.


12. Prima della scadenza del mandato del GEE, viene elaborata, sotto la responsabilità del presidente del gruppo, una relazione di attività. La relazione è pubblicata e trasmessa secondo le modalità di cui al paragrafo 11.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1. I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono retribuiti per i servizi resi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GUL 145 del 31.5.2001, pag. 43).



2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del GEE in base alle proprie disposizioni interne.

3. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7


Disposizioni finali

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La decisione 2010/1/UE è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE1436



ADOZIONE DEFINITIVA (UE, Euratom) 2016/836**del bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2016**

IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽¹⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽³⁾,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁴⁾,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, definitivamente adottato il 25 novembre 2015 ⁽⁵⁾,

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 adottato dalla Commissione il 9 marzo 2016,

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2016 adottata dal Consiglio il 16 marzo 2016 e comunicata al Parlamento europeo il 17 marzo 2016,

vista l'approvazione della posizione del Consiglio da parte del Parlamento europeo il 13 aprile 2016,

visti gli articoli 88 e 91 del regolamento del Parlamento europeo,

CONSTATA:

Articolo unico

La procedura di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è espletata e il bilancio rettificativo n. 1 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 è definitivamente adottato.

Fatto a Strasburgo, il 13 aprile 2016

Il Presidente
M. SCHULZ

⁽¹⁾ GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 48 del 24.2.2016, pag. 1.



BILANCIO RETTIFICATIVO N. 1 PER L'ESERCIZIO 2016

SOMMARIO

STATO GENERALE DELLE ENTRATE

B. Stato generale delle entrate per linea di bilancio	
— Titolo 6: Contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell'unione	


STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER SEZIONE**Sezione III: Commissione**

— Entrate	
— Titolo 6: Contributi e restituzioni in relazione ad accordi e programmi dell'Unione	
— Spese	
— Titolo 18: Migrazione e Affari interni	
— Personale	



B. STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
1	RISORSE PROPRIE	142 268 594 111		142 268 594 111
3	ECCEденZE, SALDI E ADEGUAMENTI	p.m.		p.m.
4	ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE	1 348 027 707		1 348 027 707
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMIN- ISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	55 455 129		55 455 129
6	CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE	60 000 000		60 000 000
7	INTERESSI DI MORA E MULTE	123 000 000		123 000 000
8	ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI	5 217 537		5 217 537
9	ENTRATE VARIE	25 001 000		25 001 000
	TOTALE GENERALE	143 885 295 484		143 885 295 484



TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 6 0			
6 0 1	Programmi diversi di ricerca			
6 0 1 1	Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 1 2	Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 1 3	Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione - Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 1 5	Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) - Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 1 6	Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 0 1 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 0 2	Altri programmi			
6 0 2 1	Entrate varie assegnate agli aiuti e all'assistenza umanitari — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 0 2 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 0 3	Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi			
6 0 3 1	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi candidati e potenziali candidati dei Balcani occidentali a programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 3 2	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 3 3	Partecipazione di paesi terzi o terzi ad attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 0 3 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 0 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 1			
6 1 1	Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri			
6 1 1 3	Entrate provenienti dagli investimenti degli averi di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.



CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
6 1 1	(seguito)			
6 1 1 4	Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 1 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 1 2	Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 4	Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti ed alle attività con risultati commerciali positivi			
6 1 4 3	Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 4 4	Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 4 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 1 5	Rimborso di contributi dell'Unione non utilizzati			
6 1 5 0	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, degli strumenti ISPA, IPA e dei fondi FEP, FEAD e FEAMP nonché del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 5 7	Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica.	p.m.		p.m.
6 1 5 8	Rimborso di contributi vari non utilizzati dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 5 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 1 6	Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 7	Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi			
6 1 7 0	Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 7 — Totale</i>	p.m.		p.m.




CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)**CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
6 1 8	Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare			
6 1 8 0	Rimborso, da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari dovute ai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 8 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 1 9	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi			
6 1 9 1	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 9 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 1 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 2			
6 2 0	Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali (articolo 6, lettera b), del trattato Euratom) — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 2 2	Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento			
6 2 2 1	Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso (HFR) che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 2 2 3	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 2 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 2 2 5	Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 2 2 6	Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 2 2 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 2 — TOTALE	p.m.		p.m.




CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 6 3			
6 3 0	Contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 1	Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen			
6 3 1 1	Contributi alle spese amministrative derivanti dall'accordo concluso con l'Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 1 2	Contributi allo sviluppo, all'istituzione, all'esercizio e all'uso di sistemi d'informazione di ampia portata nell'ambito degli accordi conclusi con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 1 3	Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 3 1 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 3 2	Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 3	Contributi a taluni programmi di aiuti esterni			
6 3 3 0	Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 3 1	Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 3 2	Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 3 3 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 3 4	Contributi di fondi fiduciari e di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica			
6 3 4 0	Contributi di fondi fiduciari alle spese di gestione della Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 4 1	Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 3 4 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 3 — TOTALE	p.m.		p.m.



CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE**CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI****CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 6 5			
6 5 0	Correzioni finanziarie precedenti al 2015 percepite nel quadro del FESR, del FSE, del FEAOG-orientamento, dello SFOP, del Fondo di coesione, del FEP, del FEAMP, del Sapard e dell'IPA - Entrate con destinazione specifica	—		—
6 5 1	Correzioni finanziarie relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000	p.m.		p.m.
6 5 2	Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2000-2006 — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 5 3	Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2007-2013 — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 5 4	Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2014-2020 — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 5 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 6			
6 6 0	Altri contributi e restituzioni			
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	60 000 000		60 000 000
	Articolo 6 6 0 — Totale	60 000 000		60 000 000
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	60 000 000		60 000 000
	CAPITOLO 6 7			
6 7 0	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia			
6 7 0 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 7 0 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 7 0 3	Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	Articolo 6 7 0 — Totale	p.m.		p.m.
6 7 1	Entrate relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale			
6 7 1 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 7 1 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	Articolo 6 7 1 — Totale	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 7 — TOTALE	p.m.		p.m.
	Titolo 6 — Totale	60 000 000		60 000 000



TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

6 0 2 *Altri programmi*

6 0 2 1 Entrate varie assegnate agli aiuti e all'assistenza umanitari — Entrate con destinazione specifica

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

Entrate provenienti da contributi di donatori pubblici e privati relativi agli aiuti e all'assistenza umanitari.


A norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate provenienti da contributi finanziari di donatori pubblici e privati potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche


Council Regulation (EC) No 1257/96 of 20 June 1996 concerning humanitarian aid (OJ L 163, 2.7.1996, p. 1).

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).




SEZIONE III
COMMISSIONE



COMMISSIONE

ENTRATE



COMMISSIONE

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 6 0			
6 0 1	Programmi diversi di ricerca			
6 0 1 1	Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 1 2	Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 1 3	Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 1 5	Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 1 6	Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 0 1 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 0 2	Altri programmi			
6 0 2 1	Entrate varie assegnate agli aiuti e all'assistenza umanitari — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 0 2 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 0 3	Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi			
6 0 3 1	Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 3 2	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 0 3 3	Partecipazione di paesi terzi o di terzi alle attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 0 3 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 0 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 1			
6 1 1	Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri			
6 1 1 3	Entrate provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
6 1 1	(seguito)			
6 1 1 4	Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 1 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 1 2	Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 4	Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti e alle attività con risultati commerciali positivi			
6 1 4 3	Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 4 4	Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 4 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 1 5	Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione			
6 1 5 0	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, degli strumenti ISPA, IPA e dei fondi FEP, FEAD, FEAMP e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 5 7	Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 5 8	Rimborso di contributi vari dell'Unione non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 5 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 1 6	Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)**CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
6 1 7	Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi			
6 1 7 0	Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 7 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 1 8	Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare			
6 1 8 0	Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 8 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 1 9	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi			
6 1 9 1	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 1 9 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 1 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 2			
6 2 0	Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom] — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 2 2	Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento			
6 2 2 1	Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso (HFR) che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 2 2 3	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 2 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO (seguito)
CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
6 2 2	(seguito)			
6 2 2 5	Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 2 2 6	Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 2 2 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 2 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 3			
6 3 0	Contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 1	Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen			
6 3 1 2	Contributi per lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'utilizzo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein- Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 1 3	Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 3 1 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 3 2	Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 3	Contributi a taluni programmi di aiuti esterni			
6 3 3 0	Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 3 1	Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.



COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI (seguito)**CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE****CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
6 3 3	(seguito)			
6 3 3 2	Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 3 3 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 3 4	Contributi di fondi fiduciari e di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica			
6 3 4 0	Contributi di fondi fiduciari alle spese di gestione della Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 3 4 1	Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 3 4 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 3 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 5			
6 5 0	Correzioni finanziarie precedenti al 2015 nel quadro del FESR, del FSE, del FEAOG sezione orientamento, dello SFOP, del Fondo di coesione, del FEP, del FEAMP, del SAPARD e dell'IPA — Entrate con destinazione specifica	—		—
6 5 1	Correzioni finanziarie relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000	p.m.		p.m.
6 5 2	Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2000-2006 — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 5 3	Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2007-2013 — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 5 4	Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2014-2020 — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 5 — TOTALE	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 6			
6 6 0	Altri contributi e restituzioni			
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	60 000 000		60 000 000
	<i>Articolo 6 6 0 — Totale</i>	60 000 000		60 000 000
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	60 000 000		60 000 000



COMMISSIONE

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
	CAPITOLO 6 7			
6 7 0	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia			
6 7 0 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 7 0 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 7 0 3	Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 7 0 — Totale</i>	p.m.		p.m.
6 7 1	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale			
6 7 1 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
6 7 1 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.		p.m.
	<i>Articolo 6 7 1 — Totale</i>	p.m.		p.m.
	CAPITOLO 6 7 — TOTALE	p.m.		p.m.
	Titolo 6 — Totale	60 000 000		60 000 000



COMMISSIONE

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

6 0 2 *Altri programmi*

6 0 2 1 Entrate varie assegnate agli aiuti e all'assistenza umanitari — Entrate con destinazione specifica

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
p.m.		p.m.

Commento

Entrate provenienti da contributi di donatori pubblici e privati relativi agli aiuti e all'assistenza umanitari.

A norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate provenienti da contributi finanziari di donatori pubblici e privati potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).


Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).



COMMISSIONE


SPESE

Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	2 532 673 157	1 097 025 157			2 532 673 157	1 097 025 157
02	MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI	2 285 812 989	1 894 487 636			2 285 812 989	1 894 487 636
03	CONCORRENZA	102 698 620	102 698 620			102 698 620	102 698 620
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	12 924 259 299	13 030 720 525			12 924 259 299	13 030 720 525
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	61 382 084 429	54 625 119 708			61 382 084 429	54 625 119 708
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	4 219 477 187	2 295 863 330			4 219 477 187	2 295 863 330
07	AMBIENTE	448 266 445	397 061 087			448 266 445	397 061 087
08	RICERCA E INNOVAZIONE	5 854 638 306	5 402 950 507			5 854 638 306	5 402 950 507
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	1 803 314 364	2 373 056 657			1 803 314 364	2 373 056 657
10	RICERCA DIRETTA	396 834 657	402 688 960			396 834 657	402 688 960
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	999 860 215	675 121 774			999 860 215	675 121 774
	Riserve (40 02 41)	83 345 750	83 345 750			83 345 750	83 345 750
		1 083 205 965	758 467 524			1 083 205 965	758 467 524
12	STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI	84 986 304	85 662 304			84 986 304	85 662 304
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	35 988 630 661	36 386 098 987			35 988 630 661	36 386 098 987
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	166 447 251	159 265 251			166 447 251	159 265 251
15	ISTRUZIONE E CULTURA	2 889 262 253	3 030 752 053			2 889 262 253	3 030 752 053
16	COMUNICAZIONE	203 694 896	196 759 396			203 694 896	196 759 396
17	SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	570 625 060	571 327 060			570 625 060	571 327 060
18	MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI	3 225 091 730	2 323 443 097			3 225 091 730	2 323 443 097



COMMISSIONE


Titolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	782 603 058	677 343 652			782 603 058	677 343 652
20	COMMERCIO	107 216 392	105 566 392			107 216 392	105 566 392
21	COOPERAZIONE INTER- NAZIONALE E SVILUPPO	3 161 973 792	3 345 883 780			3 161 973 792	3 345 883 780
22	POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO	3 835 177 683	3 565 517 946			3 835 177 683	3 565 517 946
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 202 303 141	1 560 487 834			1 202 303 141	1 560 487 834
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	80 226 300	85 655 000			80 226 300	85 655 000
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	206 099 587	205 749 587			206 099 587	205 749 587
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 013 314 325	1 012 769 705			1 013 314 325	1 012 769 705
	Riserve (40 01 40)	3 426 739	3 426 739			3 426 739	3 426 739
		1 016 741 064	1 016 196 444			1 016 741 064	1 016 196 444
27	BILANCIO	72 184 538	72 184 538			72 184 538	72 184 538
28	AUDIT	18 774 034	18 774 034			18 774 034	18 774 034
29	STATISTICHE	139 150 570	127 507 570			139 150 570	127 507 570
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	1 647 355 000	1 647 355 000			1 647 355 000	1 647 355 000
31	SERVIZI LINGUISTICI	398 824 459	398 824 459			398 824 459	398 824 459
32	ENERGIA	1 531 675 330	1 523 585 634			1 531 675 330	1 523 585 634
33	GIUSTIZIA E CONSUMATORI	258 626 977	239 160 105			258 626 977	239 160 105
34	AZIONE PER IL CLIMA	137 514 278	81 944 278			137 514 278	81 944 278
40	RISERVE	561 384 489	395 772 489			561 384 489	395 772 489
	Totale	151 233 061 776	140 114 184 112			151 233 061 776	140 114 184 112
	Di cui riserve (40 01 40, 40 02 41)	86 772 489	86 772 489			86 772 489	86 772 489



COMMISSIONE

TITOLO 18
MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Nuovo importo	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»	52 847 598	52 847 598	1 000 000	1 000 000	53 847 598	53 847 598
18 02	SICUREZZA INTERNA	1 089 208 867	849 121 556			1 089 208 867	849 121 556
18 03	ASILO E MIGRAZIONE	1 906 730 094	1 147 110 600	- 100 000 000	- 80 200 000	1 806 730 094	1 066 910 600
18 04	PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA	22 977 000	21 450 000			22 977 000	21 450 000
18 05	ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	136 092 171	235 589 343			136 092 171	235 589 343
18 06	POLITICHE ANTIDROGA	17 236 000	17 324 000			17 236 000	17 324 000
18 07	STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE			99 000 000	79 200 000	99 000 000	79 200 000
	Titolo 18 — Totale	3 225 091 730	2 323 443 097			3 225 091 730	2 323 443 097




COMMISSIONE

TITOLO 18
MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
18 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»				
18 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Migrazione e affari interni»	5,2	35 334 794		35 334 794
18 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Migrazione e affari interni»				
18 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 352 155		2 352 155
18 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 502 512		2 502 512
	<i>Articolo 18 01 02 — Subtotale</i>		4 854 667		4 854 667
18 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Migrazione e affari interni»	5,2	2 255 104		2 255 104
18 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Migrazione e affari interni»				
18 01 04 01	Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna	3	2 325 000		2 325 000
18 01 04 02	Spese di supporto per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione	3	2 325 000		2 325 000
18 01 04 03	Spese di sostegno per il programma «Europa per i cittadini»	3	160 000		160 000
18 01 04 04	Spese di supporto per il programma Giustizia - Programmi antidroga	3	100 000		100 000
18 01 04 05	Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	3		1 000 000	1 000 000
	<i>Articolo 18 01 04 — Subtotale</i>		4 910 000	1 000 000	5 910 000
18 01 05	Spese di supporto per le attività di ricerca e i programmi innovativi del settore «Migrazione e affari interni»				
18 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	2 229 533		2 229 533
18 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	576 000		576 000
18 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	484 500		484 500
	<i>Articolo 18 01 05 — Subtotale</i>		3 290 033		3 290 033
18 01 06	Agenzie esecutive				
18 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma «Europa per i cittadini»	3	2 203 000		2 203 000
	<i>Articolo 18 01 06 — Subtotale</i>		2 203 000		2 203 000
	Capitolo 18 01 — Totale		52 847 598	1 000 000	53 847 598



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)

18 01 04 *Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Migrazione e affari interni»*

18 01 04 05 Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

Bilancio 2016	Bilancio rettificativo n. 1/2016	Nuovo importo
	1 000 000	1 000 000

*Commento**Nuova voce*

Stanziamiento destinato a coprire le spese di supporto direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi del sostegno di emergenza all'interno dell'Unione. Questo comprende, tra l'altro, le spese per:

- attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione;
- lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il supporto di sistemi informativi ad uso interno o volti a migliorare il coordinamento tra la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione, le amministrazioni nazionali, le agenzie, le organizzazioni non governative, gli altri partner che forniscono sostegno di emergenza e gli esperti in questo campo;
- studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo della misura;
- altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di donatori pubblici e privati, iscritte alla voce 6 0 2 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 18 07 01.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02	SICUREZZA INTERNA							
18 02 01	Fondo Sicurezza interna							
18 02 01 01	Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi	3	487 653 803	214 436 438			487 653 803	214 436 438
18 02 01 02	Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi	3	157 555 064	80 737 456	- 2 000 000	- 2 000 000	155 555 064	78 737 456
18 02 01 03	Introduzione di nuovi sistemi di tecnologia dell'informazione per la gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 18 02 01 — Subtotale</i>		645 208 867	295 173 894	- 2 000 000	- 2 000 000	643 208 867	293 173 894
18 02 02	<i>Strumento Schengen per la Croazia</i>	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 02 03	<i>Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)</i>	3	238 686 000	238 686 000			238 686 000	238 686 000
18 02 04	<i>Ufficio europeo di polizia (Europol)</i>	3	97 660 000	97 660 000	2 000 000	2 000 000	99 660 000	99 660 000
18 02 05	<i>Accademia europea di polizia (CEPOL)</i>	3	8 411 000	8 411 000			8 411 000	8 411 000
18 02 07	<i>Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)</i>	3	80 022 000	80 022 000			80 022 000	80 022 000
18 02 08	<i>Sistema d'informazione Schengen (SIS II)</i>	3	9 610 500	13 398 000			9 610 500	13 398 000
18 02 09	<i>Sistema di informazione sui visti (VIS)</i>	3	9 610 500	16 285 000			9 610 500	16 285 000
18 02 51	<i>Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà</i>	3	p.m.	99 485 662			p.m.	99 485 662
18 02 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>							
18 02 77 01	Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 02 77 02	Progetto pilota — Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per identificare i rischi legati alle scommesse sportive	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 18 02 77 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Capitolo 18 02 — Totale		1 089 208 867	849 121 556			1 089 208 867	849 121 556



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)

18 02 01 Fondo Sicurezza interna

18 02 01 02 Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
157 555 064	80 737 456	- 2 000 000	- 2 000 000	155 555 064	78 737 456


Commento

Il fondo Sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- prevenire la criminalità e lottare contro i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità nazionali degli Stati membri, ivi compresi Europol o altri organismi competenti dell'Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali,
- aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e di proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche contro attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Stanziamiento destinato a finanziare azioni negli Stati membri, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con i competenti organismi dell'Unione e tra di loro, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, nonché lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- sviluppo di iniziative in materia di lotta al terrorismo, al fine di garantire una risposta adeguata alle minacce emergenti, tra cui quelle connesse alla radicalizzazione interna e ai combattenti stranieri, sia che si trovino all'estero o che si rechino o facciano ritorno negli Stati membri o nei paesi candidati,
- progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, nonché la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
- attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,
- l'acquisto e la manutenzione dei sistemi informatici nazionali e dell'Unione che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del regolamento (UE) n. 513/2014, e il successivo potenziamento dei sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, comprese le prove di compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea in materia di sicurezza informatica e di criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)

18 02 01 (seguito)

18 02 01 02 (seguito)


- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti,
- misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione.

Stanziamiento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, nonché lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, nonché la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 513/2014. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie dell'Unione, nei cicli programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce, e sostenere in particolare:

- misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi,
- progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo,
- attività di analisi, monitoraggio e valutazione, comprese valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri,
- progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci innovativi a livello dell'Unione, programmi di scambio e formazione,
- progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni,



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 02 *(seguito)*

- l'acquisto, la manutenzione e il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,
- progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare i risultati di progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione,
- studi e progetti pilota,
- attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamiento destinato a finanziare inoltre azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, nonché lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, nonché la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- l'acquisto, la manutenzione e il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica,
- attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,
- le valutazioni dei rischi e delle minacce e le valutazioni d'impatto,
- studi e progetti pilota.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia in caso di incidenti di sicurezza o di nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone in uno o più Stati membri.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)**18 02 01** (seguito)

18 02 01 02 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

18 02 04 Ufficio europeo di polizia (Europol)

Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
97 660 000	97 660 000	2 000 000	2 000 000	99 660 000	99 660 000

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Ufficio (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative (titolo 3).

L'Ufficio è tenuto ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2016 ammonta a un totale di 100 242 000 EUR. Un importo di 2 582 000 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 97 660 000 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 03	ASILO E MIGRAZIONE							
18 03 01	Fondo Asilo, migrazione e integrazione							
18 03 01 01	Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri	3	1 573 487 626	785 050 000	- 100 000 000	- 80 200 000	1 473 487 626	704 850 000
18 03 01 02	Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci	3	314 476 868	216 910 000			314 476 868	216 910 000
	<i>Articolo 18 03 01 — Subtotale</i>		1 887 964 494	1 001 960 000	- 100 000 000	- 80 200 000	1 787 964 494	921 760 000
18 03 02	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — UESA	3	18 665 600	18 665 600			18 665 600	18 665 600
18 03 03	Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)	3	100 000	100 000			100 000	100 000
18 03 51	Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori	3	p.m.	125 000 000			p.m.	125 000 000
18 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie							
18 03 77 01	Azione preparatoria — Completamento della gestione dei rimpatri nelle aree di migrazione	3	—	—			—	—
18 03 77 03	Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 04	Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
18 03 77 05	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	3	p.m.	560 000			p.m.	560 000
18 03 77 06	Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza	3	p.m.	300 000			p.m.	300 000
18 03 77 07	Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione	3	p.m.	285 000			p.m.	285 000
18 03 77 08	Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	150 000			p.m.	150 000
18 03 77 09	Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture	3	p.m.	90 000			p.m.	90 000
18 03 77 10	Progetto pilota — Completamento dei finanziamenti per le vittime di torture	4	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<i>Articolo 18 03 77 — Subtotale</i>		p.m.	1 385 000			p.m.	1 385 000
	Capitolo 18 03 — Totale		1 906 730 094	1 147 110 600	- 100 000 000	- 80 200 000	1 806 730 094	1 066 910 600



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

18 03 01 Fondo Asilo, migrazione e integrazione

18 03 01 01 Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 573 487 626	785 050 000	- 100 000 000	- 80 200 000	1 473 487 626	704 850 000

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, nonché a migliorare -anche tramite la cooperazione pratica- la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, lo stanziamento è destinato a finanziare azioni relative ai sistemi di accoglienza e asilo nonché quelle volte a rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche e le procedure di asilo.

Stanziamiento destinato altresì a finanziare azioni concernenti il reinsediamento, il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari della protezione internazionale e i beneficiari di altre misure di ammissione umanitarie ad hoc.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di asilo, in particolare in materia di reinsediamento e trasferimento di richiedenti e beneficiari della protezione internazionale da uno Stato membro all'altro anche attraverso la realizzazione di reti e lo scambio di informazioni, tra i quali le attività di assistenza e coordinamento all'arrivo per promuovere il reinsediamento nelle comunità locali che devono accogliere i profughi reinsediati,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,
- sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo e la pertinente normativa dell'Unione, nonché la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione da parte degli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo,
- sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di asilo,



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)***18 03 01** *(seguito)*18 03 01 01 *(seguito)*

- sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento è destinato inoltre a far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.


Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Decisione (EU) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 07 — STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Nuovo importo	
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 07	STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE							
18 07 01	Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione				99 000 000	79 200 000	99 000 000	79 200 000
	Capitolo 18 07 — Totale				99 000 000	79 200 000	99 000 000	79 200 000

*Commento**Nuovo capitolo***18 07 01 Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione**

Bilancio 2016		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Nuovo importo	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
		99 000 000	79 200 000	99 000 000	79 200 000

*Commento**Nuovo articolo*

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di operazioni di sostegno emergenziale per rispondere alle esigenze umanitarie urgenti ed eccezionali riscontrate negli Stati membri a seguito di calamità naturali e provocate dall'uomo, quali l'improvviso e massiccio afflusso di cittadini di paesi terzi (rifugiati e migranti) nel loro territorio.

Dette operazioni possono consistere in un sostegno di emergenza fornito in base alle necessità, a complemento della risposta degli Stati membri interessati, volto a tutelare la vita, a prevenire e alleviare le sofferenze e a mantenere la dignità umana. La risposta di emergenza può comprendere operazioni di assistenza, soccorso e, se necessario, protezione finalizzate a salvare e proteggere vite in situazioni di calamità o di post-emergenza. Lo stanziamento è destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessari per l'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per i gruppi di persone interessati, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, il magazzinaggio, la spedizione, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso all'aiuto per i beneficiari.

Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la fornitura di cibo o di prodotti e materiale necessari per l'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale.

Lo stanziamento può coprire anche altri costi direttamente legati all'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale e il costo delle misure indispensabili a tal fine, entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondano alle esigenze dei beneficiari, soddisfacendo l'obiettivo di raggiungere il migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e garantiscano una maggiore trasparenza.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di donatori pubblici e privati, iscritte alla voce 6 0 2 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.



COMMISSIONE

CAPITOLO 18 07 — STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE *(seguito)***18 07 01** *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).



COMMISSIONE

ORGANICO

Organismi istituiti dall'Unione europea aventi personalità giuridica

Agenzie decentrate

Agenzie decentrate — Affari interni

Ufficio europeo di polizia (Europol)

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio europeo di polizia (Europol)					
	Posti					
	2016		2016			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Bilancio 2016 riveduto	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AD 16						
AD 15		1				1
AD 14		1				1
AD 13		3				3
AD 12		9				9
AD 11		15				15
AD 10		25				25
AD 9		52				52
AD 8		106				106
AD 7		105		4		109
AD 6		106		21		127
AD 5		17				17
Totale AD		440		25		465
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1				1
AST 7		4				4
AST 6		8				8
AST 5		8				8
AST 4		14				14
AST 3		3				3
AST 2		2				2
AST 1						
Totale AST		40				40



COMMISSIONE

Gruppo di funzioni e grado	Ufficio europeo di polizia (Europol)					
	Posti					
	2016		2016			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Bilancio rettificativo n. 1/2016		Bilancio 2016 riveduto	
	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei	Permanenti	Temporanei
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Totale AST/SC						
Totale generale		480		25		505
Totale effettivi		480		25		505

16CE1437

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2016/827 della Commissione, del 20 maggio 2016, relativa al rinnovo del mandato del gruppo europeo sull'etica nelle scienze e nelle nuove tecnologie

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137 del 26 maggio 2016)

La pubblicazione della decisione (UE) 2016/827 della Commissione va considerata nulla e non avvenuta.

16CE1438

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-056) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 7 2 5 *

€ 6,00

